



Copia

Comune di Santa Cristina e Bissone

C.C. Nr. 9

Data 27-03-2021

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE (commi 816-847, art. 1, Legge 27.12.2019 n. 160) APPROVAZIONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 09:30 nella sala delle adunanze si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE regolarmente convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione **Pubblica Prima** ed in **Ordinaria** convocazione:

Su n. 11 componenti risultano

Nominativo	Presenti/Assenti	
Elio Giovanni Grossi	Presente	
Flavio Luigi Cassinari	Presente	
Giuseppe Ambrosetti	Presente	
Riccardo Clerici	Presente	
Simona Barbieri	Presente	
Marco Mascheroni	Presente	
Erica Mastropietro	Presente	
Donovan Giuseppe Bordoni	Presente	
Maria Rita Maggi	Assente	
Natalie Ilenia Margarone	Presente	
Patrizia Molinaro	Presente	
Totale	Presenti 10	Assenti 1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Elisabetta D'Arpa;

Il Presidente Elio Giovanni Grossi nella sua qualità di Sindaco dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere in seduta Pubblica ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto:

Il Segretario comunale
(F.to Elisabetta D'Arpa)

Il Sindaco
(F.to Elio Giovanni Grossi)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847. Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che "Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160"; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

VISTE la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle

stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

- Regolamento per l'applicazione della TOSAP ai sensi del d. lgs 507/93 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 03.11.1994;
- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del d. lgs. 507/93 approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 03.11.1994;
- Delibera di Giunta Comunale n. 106 del 07.04.1995 di approvazione delle tariffe per l'applicazione della TOSAP;
- Delibera di Giunta Comunale n. 94 del 10.12.2019 di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA) a valere dal 01.01.2020;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che testualmente recita *"Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe"*;

VISTA la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale che si articola nei seguenti punti principali:

- CAPO I: disposizioni di carattere generale;
- CAPO II: esposizione pubblicitaria;
- CAPO III: canone sulle pubbliche affissioni;
- CAPO IV: occupazioni di spazi ed aree pubbliche;
- CAPO V: canone mercatale;
- ALLEGATO 1: elenco strade in categoria speciale (esposizione pubblicitaria) ed elenco strade nelle varie categorie (occupazione suolo pubblico)

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 6 del 27.02.2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 con la quale si dava atto, per quanto concerne il nuovo CANONE unico patrimoniale, disciplinato dai commi da 816 a 836 della Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), che:

- come previsto dalla normativa nazionale dovendo il nuovo canone garantire l'invarianza di gettito rispetto alla somma delle entrate sopresse si era ritenuto realistico inserire nelle previsioni di bilancio il medesimo gettito derivante dalla somma dei singoli tributi;
- l'approvazione del regolamento attuativo sarebbe avvenuta entro il 31 marzo, termine di differimento per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023, nel rispetto di quanto disposto dal comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, con efficacia dal 01.01.2021;

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1° Gennaio 2021;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*.

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione

di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL

VISTI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021".
- il Decreto del 13 Gennaio 2021 che ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 Gennaio 2021 al 31 Marzo 2021;

Visto che sulla proposta in esame è stato acquisito parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, come da atto allegato;

DATO ATTO del parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare il *Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale* ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-847, composto di n. 72 Articoli comprensivo dell'ALLEGATO 1 -Elenco strade in categoria speciale (esposizione pubblicitaria) ed elenco strade nelle varie categorie (occupazione suolo pubblico), riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL
4. di disporre che i regolamenti delle entrate sostituite di seguito indicati restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020:
 - Regolamento per l'applicazione della TOSAP ai sensi del d. lgs 507/93 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 03.11.1994;
 - Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del d. lgs. 507/93 approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 03.11.1994;
 - Delibera di Giunta Comunale n. 106 del 07.04.1995 di approvazione delle tariffe per l'applicazione della TOSAP;
 - Delibera di Giunta Comunale n. 94 del 10.12.2019 di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA) a valere dal 01.01.2020;
5. di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio
6. di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dal 1° Gennaio 2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000;

Successivamente, a seguito di separata votazione

Con votazione unanime favorevole

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del T.U. n. 267/2000.

Il Segretario comunale
(F.to Elisabetta D'Arpa)

Il Sindaco
(F.to Elio Giovanni Grossi)

COMUNE DI S. CRISTINA E BISSONE - PROVINCIA DI PAVIA

CONSIGLIO COMUNALE

Allegato alla deliberazione:

n. 9 del 27-03-2021

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE (commi 816-847, art. 1, Legge 27.12.2019 n. 160) APPROVAZIONE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i e art. 5 del regolamento comunale dei controlli interni;

Il sottoscritto Giuseppe Catalano

individuato con provvedimento del Sindaco : **Responsabile dei Servizi: Finanziario nonché dei servizi Istruzione, Sociali e Personale**

esprime **parere Favorevole** in ordine alla **regolarità tecnica** della proposta di deliberazione in oggetto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Giuseppe Catalano)

S. Cristina e Bissone, lì 19-03-2021

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto Ai sensi dell' art. 49, comma 1 - D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

esprime parere Favorevole di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to Giuseppe Catalano)

S. Cristina e Bissone, lì 19-03-2021

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario comunale
(F.to Elisabetta D'Arpa)

Il Sindaco
(F.to Elio Giovanni Grossi)

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 22-04-2021 al 07-05-2021

Addì 22-04-2021

Il Segretario comunale
(F.to Elisabetta D'Arpa)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il 02-05-2021 per scadenza del termine dei 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs n. 267 del 18.8.2000.

Addì 02-05-2021

Il Segretario comunale
(F.to Elisabetta D'Arpa)

Copia conforme all'originale, _____

Il Segretario Comunale
Elisabetta D'Arpa